

Ambiente

L'interdittiva antimafia non permette il rinnovo dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali

Consiglio di Stato, sentenza del 19 dicembre 2018, n. 7151

[Approfondisci...](#)

L'interdittiva antimafia è quello strumento che permette al Prefetto di escludere che un soggetto imprenditore - benchè qualificato e dotato delle risorse e dei mezzi adeguati - possa godere della fiducia della Pubblica Amministrazione e quindi possa, con essa, concludere rapporti contrattuali.

Nel caso di specie, in pendenza del giudizio avverso l'informativa promosso dall'appellante, lo stesso richiedeva il rinnovo dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, ritenendo l'interdittiva non sufficiente a impedire tale abilitazione.

Il Consiglio di Stato ha respinto le pretese di parte appellante per le seguenti ragioni: innanzitutto, chiarisce il Consiglio, l'interdittiva costituisce misura preventiva e viene emessa a seguito di un giudizio prognostico del Prefetto che *"prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali"* ma piuttosto - secondo la logica del "più probabile che non" - si fonda su *"un quadro indiziario complessivo dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata"*. In secondo luogo, il Collegio ha sottolineato che, in tema di infiltrazioni mafiose, assumono particolare rilevanza le *"peculiari realtà locali"* che rendono ragionevole la presunzione di un'influenza reciproca dovuta a rapporti parenterali con esponenti delle cosche mafiose. Dunque *"gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus"* non possono essere inquadrati in maniera puntuale e dovranno sempre essere ricondotti, in base alla logica del più probabile che non, *"ad una valutazione unitaria e complessiva"*. Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"le informative interdittive sono applicabili anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo, nei quali rientra l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali"*.